

N. R.G. 1/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Raffaella Brogi Presidente e Relatrice

Dott. Giulia Simoni Giudice

Dott. Stefania Bruno Giudice

Vista la domanda di omologa del concordato preventivo
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1/2020

promossa da:

COBER S.R.L.

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che la società **COBER S.R.L.**, con sede in Montemurlo, via Amalfi, 47, dopo aver ottenuto il termine ex art. 161, comma 6, l.fall., ha depositato un piano e una proposta di concordato preventivo interamente incentrata sulla continuità aziendale diretta;

che il piano prevede la soddisfazione dei creditori, in via esclusiva, con i proventi derivanti dalla continuazione dell'attività aziendale, con un *business plan* che va dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2025;

che, la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione (entro 60 giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione), dei crediti in privilegio (entro il 31 dicembre 2021) e del 35,45% dei crediti chirografari (entro il 31 dicembre 2025);

che, con decreto depositato in data 10 dicembre 2020 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura;

che, in data 15 aprile 2021, si è svolta l'adunanza dei creditori;

che, con successivo decreto depositato in data 13 maggio 2021, il tribunale, all'esito del voto dei creditori, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180 comma I l. fall.;

che il suddetto decreto è stato comunicato alla ricorrente e notificato, a cura di quest'ultima, ai creditori dissenzienti, nonché al Commissario Giudiziale, dr. LUCA SANTINI;

che nel presente giudizio si è costituita la sola società ricorrente, chiedendo l'omologa del concordato;

che il commissario giudiziale, con atto depositato il 5 giugno 2021, ha concesso parere favorevole all'omologazione.

Ritenuto che il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo;

che, come chiarito sin dalla pronuncia del massimo concesso di legittimità nel 2013 (Cass. S.U. n. 1521 del 23.01.13) al Tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che *“deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta”*;

che il *“controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*;

che nella specie la proposta concordataria prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e in privilegio e una percentuale, pari al 35,45%, dei creditori chirografari;

che la realizzabilità di tale proposta si incentra sulla capacità della società di produrre i flussi di cassa necessari all'adempimento della proposta concordataria;

che, con provvedimento del 27 giugno 2021, reso nell'ambito del presente giudizio di omologazione il collegio ha chiesto chiarimenti in relazione agli adempimenti imminenti previsti nella proposta concordataria e cioè:

- il pagamento delle spese in prededuzione, pari a **€ 213.300** entro 60 giorni dalla definitività del decreto di omologazione;
- il pagamento dei crediti privilegiati, pari a **€ 362.882,21** entro il 31 dicembre 2021;

che all'udienza del 14 luglio 2021 il commissario giudiziale, richiamando la memoria già depositata, ha precisato che *le disponibilità liquide al 30 giugno 2021 sono pari a € 377.832, con un vistoso incremento rispetto a quanto indicato al 31 maggio 2021 e riportato nella relazione ex art. 180 l.fall.* Ciò è dovuto a maggiori incassi e all'accredito del contributo cd. Sostegni bis (€ 60.749);

che il commissario giudiziale ha, pertanto, dato risposta affermativa circa la possibilità per la ricorrente di adempiere le obbligazioni concordatarie con scadenza al 31 dicembre 2021;

che, parimenti, il commissario giudiziale ha riscontrato, nel corso della procedura, la continua rotazione delle rimanenze, quale segno della piena operatività aziendale, circostanza che allo stato non rende irragionevole la prospettiva della possibilità per la ricorrente di generare i flussi di cassa necessari per il pagamento dei creditori chirografari;

che, pertanto, il concordato deve essere omologato e devono essere date le disposizioni inerenti alla vigilanza del commissario giudiziale

P.Q.M.

Visto l'art. 180 L.F.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società **COBER S.R.L.**, con sede in Montemurlo, via Amalfi, 47;

CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del Dott. LUCA SANTINI con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

a) il debitore depositerà e comunicherà al Commissario giudiziale una relazione ogni due mesi, nella quale siano indicati con esattezza i flussi di cassa dell'attività, con il supporto dei relativi dati contabili;

b) il commissario giudiziale depositerà una relazione con eventuali valutazioni ed osservazioni sulla relazione depositata;

c) la parte ricorrente entro 15 giorni dal deposito delle osservazioni del commissario giudiziale dovrà rispondere per iscritto ai rilievi eseguiti;

d) ogni sei mesi il commissario giudiziale, sulla base dei dati ricavati dalla documentazione e dalle relazioni dell'imprenditore in concordato farà una relazione sull'andamento della procedura da trasmettere ai creditori a mezzo pec;

e) il pagamento dei creditori dovrà essere eseguito sulla base di piani di riparto predisposti dal debitore e comunicati al commissario giudiziale, nonché a tutti i creditori almeno 20 giorni prima della loro esecuzione; i piani di riparto dovranno altresì essere depositati con la prova delle comunicazioni eseguite presso la cancelleria, almeno cinque giorni prima della loro esecuzione.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione al proponente, ai liquidatori Giudiziali ed al Commissario Giudiziale (che provvederanno, ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio remoto¹ del 16 luglio 2021

La Presidente
dott. Raffaella Brogi

¹ Mediante Microsoft Teams ex art. 23, comma 9, D.L. n. 137/2020 conv. con modif. D.L. n. 176/2020.